


# **COMUNE DI SAN VINCENZO**

**(Provincia di Livorno)**



## **REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA, NUMERAZIONE CIVICA ED ADEMPIMENTI ECOGRAFICI**

**(Approvato con Del. CC n. 77 del 18/12/2024)**



## TITOLO I – NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative, delle disposizioni ministeriali vigenti e le istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

### Art. 2 - Definizioni

1. Per "area di circolazione" si intende ogni spazio (corso, piazza, piazzale, rampa, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, aperto ad uso pubblico (in seguito ad abitudini consolidate nel tempo), destinato alla viabilità, veicolare, ciclabile o pedonale.
2. La "numerazione civica" è l'operazione di attribuzione di numeri che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione ai fabbricati.
3. Per "fabbricati" si intendono le abitazioni, gli uffici, i negozi ed in genere i locali che sono ubicati ai lati dell'area di circolazione e si affacciano su di essa.
4. "Onomastica" è lo studio del significato e dell'origine di un nome proprio di un luogo. Dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, denominazione di una determinata area di circolazione.
5. Il "Toponimo" è il nome di un luogo.
6. La "Toponomastica" Insieme dei nomi di un luogo e studio di essi. L'analisi toponomastica è lo studio dei nomi dei luoghi, della loro origine e della loro evoluzione.
7. L' "Unità ecografica"
  - semplice: abitazioni, uffici o locali di esercizio commerciale e simili; queste unità sono in uno stesso fabbricato i cui accessi sono contraddistinti da numeri civici.
  - complessa: l'insieme di fabbricati raggruppati in un complesso edificato, delimitato da aree di circolazione e/o limiti geomorfologici (o di altro tipo per es. confini amministrativi), noto come isolato.
8. Lo "Stradario" è l'elenco delle aree di circolazione esistenti nel territorio comunale denominate con apposita delibera di Giunta. Comprende le aree di circolazione pubbliche e private aperte al pubblico con ubicazione nel territorio e relativa numerazione civica.

### Art. 3 - Concetto di area di circolazione nei centri abitati

1. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, rampa, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte ad uso pubblico costituisce una distinta area di circolazione con una distinta denominazione.
2. Per "centro abitato" si intende quella parte del territorio comunale così delimitata/e sul piano topografico predisposto nell'ultimo censimento generale della popolazione.
3. All'esterno dei centri abitati si determina l'area di circolazione in funzione dello sviluppo edilizio e/o dell'intera rete stradale.

### Art. 4 - Denominazione delle aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione ha una propria distinta denominazione che serve ad individuarla.
2. L'omonimia è ammessa solo per aree di circolazione di tipo diverso.
3. Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, e simili) esterne ai centri abitati sono assimilate agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.
4. Le strade che attraversano più centri abitati possono avere una distinta denominazione.

## TITOLO II – NORME PROCEDURALI

### Art. 5 - Competenza istituzionale ed iniziativa

1. Salvo che la legge non disponga diversamente, l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio anagrafe.
2. L'ufficio anagrafe provvede ad istruire le pratiche di denominazione delle aree di circolazione avvalendosi della collaborazione dell'area tecnica per la redazione delle planimetrie identificative e per la determinazione delle dimensioni dell'area di circolazione.
3. L'iniziativa di denominazione o modifica della toponomastica stradale spetta ai singoli consiglieri comunali, al consiglio comunale, ad enti pubblici e privati, ad associazioni a carattere nazionale o

locale, a gruppi di almeno 50 cittadini che sottoscrivano la proposta nonché ai singoli componenti della commissione di cui al successivo articolo 9.

4. Le proposte di intitolazione di toponimi devono essere adeguatamente motivate e corredate delle principali notizie biografiche, se si tratta di persone, o storiche se si tratta di eventi.

## **Art. 6 - Deliberazioni**

1. Salvo che leggi di principio non dispongano diversamente, le deliberazioni in materia di toponomastica stradale sono di competenza della Giunta Comunale, adottate nel rispetto delle leggi vigenti e del presente regolamento; la Giunta Comunale delibera inoltre sulle caratteristiche (materiale, colore, ecc.) delle targhe dell'onomastica e della numerazione civica.
2. Le limitazioni imposte alla scelta dei toponimi sono stabilite dalla legge; è comunque vietato imporre nomi offensivi, scandalosi o contrari al comune senso del pudore.
3. Il responsabile della toponomastica provvede ad acquisire i pareri connessi all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

## **Art. 7 - Modifica di denominazione**

1. Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate.
2. Le targhe viarie riportano anche la denominazione precedente.

## **Art. 8 - Obbligo di comunicazione**

1. Ogni ufficio comunale dovrà far riferimento all'Ufficio Anagrafe ed al Responsabile della Toponomastica per tutti gli atti o provvedimenti attinenti all'intitolazione dei luoghi.

## **Art. 9 - Commissione consultiva**

1. L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una commissione consultiva che è composta dai consiglieri comunali della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Segretario Comunale.
3. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

## **Art. 10 - Nomina della Commissione**

1. La Commissione prevista dall'art. 9 è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata per tutta la durata in carica del Sindaco.
2. In caso di cessazione di uno o più componenti della commissione di cui all'articolo 6, la stessa espletterà le proprie funzioni fino a quando rimarranno in carica almeno un terzo dei suoi componenti.

## **Art. 11 - Compiti della Commissione**

1. La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni la commissione avrà cura di salvaguardare la storia toponomastica del Comune e del suo territorio in modo che sia rispettata l'identità culturale, sociale e civile di San Vincenzo e terrà conto della rilevanza provinciale, regionale, nazionale o internazionale dei nominativi proposti.
3. Nessuna nuova denominazione di toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione.
4. La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.
5. Le decisioni della commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Le decisioni sulle proposte di modifica dei toponimi esistenti sono assunte con il voto favorevole di tutti i presenti.

## TITOLO III – METODOLOGIA PER ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

### **Art. 12 - Numerazione Civica**

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni di qualsiasi genere (abitazioni, esercizi, uffici, garage, aree interne recintate non edificate dedicate in modo permanente o non ad attività economiche, ecc.) che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici:
  - a) direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
  - b) indirettamente, quando si apre su corti, cortili e scale interne.
2. La competenza di assegnazione spetta in via ordinaria, nel rispetto delle norme vigenti, all'amministrazione comunale.
3. L'attribuzione della numerazione civica è inserita nell'ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie. La richiesta dei numeri civici esterni ed interni è requisito per certificare l'agibilità di un edificio o di una singola unità immobiliare.
4. Il personale preposto alla toponomastica ha facoltà di procedere alla numerazione degli accessi nel modo che ritiene più idoneo ed opportuno nel rispetto del presente regolamento e norme vigenti.
5. Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più grande.
6. Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto inizia dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro.
7. Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione inizia da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

### **Art. 13 - Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**

1. La numerazione comincia dall'estremità dell'area di circolazione più vicina al centro abitato assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra.
2. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.
3. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità materiale di costruire la numerazione, questa può essere unica e progressiva.

### **Art. 14 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale**

1. Nelle piazze, piazzali, larghi, e simili la numerazione è progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via individuata come punto di inizio nel provvedimento di intitolazione.

### **Art. 15 - Numeri civici per i futuri accessi e soppressioni**

1. Per le aree fabbricabili destinate a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.
2. Qualora non vi siano numeri disponibili, si fa riferimento al numero civico precedente seguito da una lettera.
3. In caso di demolizione di fabbricati che non dovranno essere ricostruiti o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, sarà obbligo del proprietario la relativa comunicazione dei civici interessati.

### **Art. 16 - Numerazione interna**

1. Gli accessi indiretti alle aree di circolazione aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, sono contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
2. La numerazione è ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto e costituita da numeri ed all'occorrenza lettere.
3. In presenza di più scale o cortili anche questi sono contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri o lettere, assegnati da sinistra verso destra rispetto all'accesso principale.

4. I fabbricati a cui si accede direttamente da un cortile sono numerati progressivamente da sinistra verso destra, rispetto all'accesso principale.

## **Art. 17 - Targhe viarie**

1. La denominazione delle aree di circolazione è indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:
  - a) per ciascuna strada, almeno ai due estremi ed agli incroci con le altre aree di circolazione;
  - b) per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
2. Le targhe sono collocate sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.
3. L'apposizione delle targhe viarie avviene nel rispetto delle norme del codice della strada.
4. Il costo di tutte le nuove targhe viarie è a carico del Comune.

## **Art. 18 - Targhe per la numerazione civica**

1. I numeri civici sono indicati su targhe di materiale resistente numero scuro posto su fondo chiaro catarifrangente, con cornice di colore blu. Nelle aree di circolazione dove si trovano edifici di valore storico, architettonico e nell'area pedonale, comprensiva di Via Garibaldi, Via della Fonte, Vicolo Serristori, Vicolo della Stazione, Via Trieste, Piazza della Vittoria, Piazzetta Unicef, il materiale è di tipo resistente multistrato laminato plastico su fondo chiaro come raffigurato in allegato "A".
2. Le targhe sono apposte, preferibilmente in alto a destra dell'accesso (circa 2 metri di altezza da terra) o, in caso di cancello o recinzione, sul pilastro destro (90cm di altezza da terra); devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e, nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione, è necessario collocare l'indicazione del numero anche al suo inizio.
3. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono rispettare le prescrizioni contenute nel codice della strada, e le caratteristiche e tipologie riportate nell'allegato "A".
4. Non sono ammesse targhe di tipologia diverse da quelle standardizzate e previste dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 19 - Targhette numerazione interna**

1. La numerazione interna è rappresentata con targhette di materiale resistente e collocate in alto a destra di ciascun accesso indiretto; l'identificazione deve essere di colore scuro su fondo chiaro di dimensione minima 7x7 facilmente riconoscibile. (allegato "A")

## **Art. 20 - Obblighi dei proprietari**

1. Nella domanda per ottenere l'indicazione del numero civico il proprietario deve prevedere la numerazione interna qualora occorra.
2. Il Comune può provvedere direttamente alla fornitura delle piastrelle per la numerazione civica esterna.
3. Sono a carico del proprietario la fornitura e la posa in opera delle targhe della numerazione civica nonché gli oneri per la loro manutenzione in modo che siano sempre pulite, ben visibili ed in buono stato.
4. Se il proprietario non ottempera agli obblighi contenuti nel presente articolo entro trenta giorni dall'assegnazione, vi provvederà il Comune rimettendo le spese a carico del proprietario nonché quanto previsto dall'Art. 22.
5. Nel caso in cui la variazione di numerazione civica dipenda da procedure di revisione della toponomastica a cura del Comune, le spese relative al costo delle targhette sono a suo carico solo nel caso in cui al momento della revisione la targhetta sia presente.
6. I proprietari devono :
  1. permettere, all'amministrazione comunale, l'eventuale installazione di nuove targhe viarie sulle facciate dei propri immobili.
  2. Mantenere/ripristinare lo stato di conservazione delle targhe viarie esistenti sulle facciate dei propri immobili.

## Art. 21 - Divieti

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, lordare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. L'Ufficio Anagrafe, l'Ufficio Edilizia o Il Corpo di Polizia Municipale, qualora vengano a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederanno a segnalare al personale preposto del Corpo di Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.22 del presente Regolamento e all'ufficio Anagrafe od al personale preposto per l'ammissione del provvedimento di rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.
4. Nel caso in cui si rendesse necessario effettuare variazioni e/o spostamento delle targhe viarie o di quelle relative la numerazione civica, gli interessati dovranno fame immediata richiesta all'Ufficio Anagrafe ed Edilizia che predisporranno le procedure necessarie.

## Art. 22 - Sanzioni – Vigilanza

1. Le seguenti violazioni agli obblighi ed ai divieti desumibili dal presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata:

INFRAZIONE	SANZIONE
Attribuzione abusiva di numero civico	€ 200
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	€ 150
Mancata esposizione della targhetta	€ 100
Apposizione di targhetta non regolamentare	€ 100
Targhetta non leggibile	€ 50

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogabili dalla Polizia Municipale con decorrenza dal 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le presenti sanzioni non trovano applicazione nei casi in cui le suddette infrazioni siano state commesse antecedentemente all'approvazione della tipologia di targhetta relativa alla numerazione civica esterna. (Del. GC n. 15 del 6/2/2012).

## TITOLO V – STRADARIO

### Art. 23 - Elenco dello stradario

1. L'elenco delle aree di circolazione aggiornato e conferito all 'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane ANNCSU è raccolto nella Del. DG 192 del 13/08/2024

## TITOLO VI – ENTRATA IN VIGORE

### Art. 24 - Efficacia

1. Il presente regolamento entrerà in vigore al 01 Gennaio 2025.